SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
24 ottobre 1996 *

Nella causa C-325/95,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Carmel O'Reilly, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Irlanda, 28, route d'Arlon,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46, pag. 1)

* Lingua processuale: l'inglese.

— alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1);

— alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e

— alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41),

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori J. L. Murray, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46, pag. 1);

— alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268, pag. 1);

— alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268, pag. 15), e

— alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187, pag. 41),

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive.

2 Risulta dagli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48 (in prosieguo: le «direttive controverse») che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive entro il 1° gennaio 1993.

3 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata ai propri obblighi, ha inviato, il 12 marzo 1993, una lettera di diffida al governo irlandese.

4 L'Irlanda ha risposto, il 5 luglio 1993, a tale lettera di diffida precisando che i provvedimenti di attuazione delle direttive controverse erano in corso di preparazione e che essa sperava che tali direttive sarebbero state presto attuate.

5 Ritenendo che l'Irlanda non si fosse conformata alla sua lettera di diffida, la Commissione le ha inviato, il 4 maggio 1994, un parere motivato invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalle direttive controverse entro un termine di due mesi dalla sua notifica.

6 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti di attuazione delle direttive controverse entro il termine impartito, la Commissione ha quindi proposto il presente ricorso.

7 Nel controricorso, l'Irlanda non contesta la mancata attuazione delle quattro direttive controverse entro il termine impartito, ma fa tuttavia valere che i provvedimenti ministeriali che devono dar loro attuazione sono in corso di predisposizione.

8 Poiché l'attuazione delle direttive controverse non è avvenuta entro il termine dalle stesse fissato, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

9 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive controverse, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48.

Sulle spese

10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L'Irlanda è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

— alla direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;

— **alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/492/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;**

— **alla direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, e**

— **alla direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/48/CEE, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE,**

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 29, n. 1, della direttiva 91/67, 15, primo comma, della direttiva 91/492, 18, primo comma, della direttiva 91/493 e 4, primo comma, della direttiva 92/48.

2) **L'Irlanda è condannata alle spese.**

Murray Kakouris Kapteyn

Hirsch Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 1996.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

G. F. Mancini